Il calcolo della quota variabile della TARI va fatto una sola volta per ogni utenza abitava

A prescindere dal numero di pertinenze a questa collegata

La risposta alla interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18 ottobre 2017 con oggetto: chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI)

5-10764 – L'Abbate: Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI)

(Pubblicata nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari Finanze (VI) Camera dei Deputati del18 ottobre 2017)

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli interroganti, premettono che:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, all'articolo 5

illustra il «*Calcolo della tariffa per le utenze domestiche*», rimandando al punto 4.2 dell'allegato 1 dello stesso decreto elativo al «*Calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche*»;

- il prototipo di «*Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*», all'articolo 16 disciplina le «*tariffe per le utenze domestiche*»;
- l'articolo del *Sole24Ore* del 4 dicembre 2014 dal titolo "Tari, spazio per riduzione se c'è un disservizio", parla di "errori commessi dagli enti, per esempio nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche che va computata una sola volta a prescindere dal numero delle pertinenze […] La quota variabile va invece computata una sola volta, essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia".

Ciò premesso, gli interroganti chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici.

La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che in situazioni simili a quelle riportate nell'articolo sopra citato-ossia di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone – i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.

Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le

utenze domestiche, **non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze**.

Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che «*la parte variabile ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza*».

Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta – riprendendo ancora una volta il precedente esempio – da un appartamento, un garage e una cantina, **la parte variabile va considerata una sola volta** e, di conseguenza, un diverso *modus operandi* da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo.

Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.

Tale comma, infatti, precisa che «*Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche*».

La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso

in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.

Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

Link all'istanza di rimborso al Comune o all'ente affidatario per gli importi versati in eccesso a partire dal 2014